

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- VISTA la Legge 17 novembre 2005 n.165 (*Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi*) e in particolare l'articolo 100-bis il quale, al comma 6, attribuisce alla Banca Centrale la regolamentazione del sistema di indennizzo degli investitori, nel rispetto delle disposizioni di cui ai superiori commi del medesimo articolo;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m., e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;
- VISTI gli esiti della procedura di pubblica consultazione sulla bozza di regolamento conclusasi in data 8 settembre 2025 nonché i risultati delle analisi e proiezioni condotte nel periodo;
- VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2025-04 denominato "Regolamento sul fondo di indennizzo degli investitori";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2025-04 che entrerà in vigore il 23 ottobre 2025.

San Marino, 15 ottobre 2025.

IL DIRETTORE GENERALE Firmato: Dott. Andrea Vivoli



REGOLAMENTO SUL FONDO DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI

anno 2025 / numero 04

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE	
TITOLO I PREMESSA	
Articolo I.I.1 - Fonti legislative	
Articolo I.I.2 - Definizioni	
TITOLO II CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO	
Articolo I.II.1 - Oggetto	
Articolo I.II.2 - Obiettivi	
Articolo I.II.5 - Preparazione Articolo I.II.4 - Struttura	
PARTE II ADESIONE AL FONDO INVESTITORI E GESTIONE	
TITOLO I NATURA E SOGGETTI COINVOLTI	
Articolo II.I.1 - Natura del fondo	(
Articolo II.I.2 - Dotazione finanziaria	
Articolo II.I.3 - Soggetti aderenti al fondo investitori	
Articolo II.I.4 - Soggetti indennizzabili dal fondo	
Articolo II.I.5 - Modalità di adesione al fondo	
Articolo II.I.6 - Obblighi di informazione nei confronti degli investitori	
Articolo II.I.7 - Obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di Gestione	
TITOLO II ORGANI COMPETENTI	
Articolo II.II.1 - Organo di Gestione	
Articolo II.II.2 - Competenze dell'Organo di Gestione	
Articolo II.II.3 - Cooperazione	10
Articolo II.II.4 - Prerogative del Coordinamento della Vigilanza	10
PARTE III FUNZIONAMENTO DEL FONDO	1
TITOLO I INTERVENTI DI INDENNIZZO A FAVORE DEGLI INVESTITORI	1
Articolo III.I.1 - Ambito di intervento	1
Articolo III.I.2 - Soggetti aventi diritto	
Articolo III.I.3 - Soggetti esclusi	12
Articolo III.I.4 - Limite massimo dell'indennizzo	
Articolo III.I.5 - Determinazione della misura dell'indennizzo	
Articolo III.I.6 - Concorso tra fondo depositanti e fondo investitori	
TITOLO II DOMANDA DI INDENNIZZO	14
Articolo III.II.1 - Contenuto, forma e termine di presentazione della domanda	14
TITOLO III ISTRUTTORIA ED ESITO DELLE DOMANDE	1
Articolo III.III.1 - Esame delle domande	14
Articolo III.III.2 - Supporto dei Commissari Liquidatori	
Articolo III.III.3 - Termine del provvedimento della Banca Centrale	16
Articolo III.4 – Regime di impugnativa	1′
Articolo III.III.4 – Regime di impugnativa	1
Articolo III.IV.1 - Predisposizione del piano di indennizzo	
TITOLO V PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI	
Articolo III.V.1 - Disposizioni di pagamento	19
TITOLO I REGIME SANZIONATORIO ED ESCLUSIONE DAL FONDO INVESTITORI	2
Articolo IV.I.1 - Sanzioni pecuniarie	
Articolo IV.I.2 - Esclusione dal fondo	
TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo IV.II.1 - Entrata in vigore	1
/ALUQUIO I V.II. I = I IIII ALA III VIZVIO	/-

PARTE I

INTRODUZIONE

Titolo I

Premessa

Articolo I.I.1 - Fonti legislative

- 1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti attuativi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, previsti dall'articolo 39 e trae la propria fonte legislativa nell'articolo 100-bis della citata legge e nel Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 148 di recepimento nella Direttiva 97/9/CE.
- 2. I poteri regolamentari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sui soggetti autorizzati trovano la propria fonte legislativa anche nella Legge 29 giugno 2005, n. 96, ed in particolare negli articoli 33 e 34.
- 3. I poteri sanzionatori della Banca Centrale sono regolati dall'articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita dall'articolo 16 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e successive modifiche.

Articolo I.I.2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 - "ACIP": ammontare complessivo degli investimenti protetti presso un medesimo prestatore di servizi di investimento, calcolato ai fini della determinazione della rispettiva quota di contribuzione;
 - "assegno T/Q": assegno di traenza e quietanza, ossia assegno non trasferibile, attestante una somma a disposizione di un beneficiario, incassabile a vista da quest'ultimo, previa apposizione da parte del beneficiario medesimo di firma per traenza, sul recto dell'assegno, e per quietanza, sul verso del medesimo;
 - "Banca Centrale": Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;
 - "compiti direttivi": compiti direttivi come definiti all'articolo I.I.2 del dal Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;
 - "Coordinamento della Vigilanza": organo interno alla Banca Centrale che, in qualità di autorità competente, adotta il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
 - "domanda": richiesta di rimborso al sistema di indennizzo degli investitori istituito nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 100-bis della LISF;
 - "dotazione finanziaria": totale delle disponibilità finanziarie del fondo di indennizzo degli investitori;
 - "esponenti aziendali": esponenti aziendali come definiti dal Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;
 - "fondo depositanti": sistema di garanzia dei depositanti istituito nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 100 della LISF;

- "fondo investitori": sistema di indennizzo degli investitori istituito nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 100-bis della LISF;
- "investimento protetto": operazione di investimento indennizzabile ai sensi del presente regolamento, per la parte rientrante entro il limite massimo di indennizzo;
- "investitore": soggetto che ha affidato somme di denaro e/o strumenti finanziari, nell'ambito di operazioni di investimento ad un prestatore di servizi di investimento;
- "liquidazione coatta": liquidazione coatta amministrativa così come disciplinata alla Parte II, Titolo II,
 Capo II della LISF;
- "LISF": Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche;
- "operazione congiunta di investimento": operazione d'investimento effettuata per conto di due o più investitori o sulla quale due o più investitori vantano diritti che possono essere esercitati con la firma di una o più di essi;
- "operazione di investimento": operazione rientrante tra quelle disciplinate dal Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento, incluse quelle svolte nell'esercizio di servizi accessori;
- "Organo di Gestione": organismo interno alla Banca Centrale che si occupa della gestione del fondo investitori;
- "prestatore di servizi di investimento" o "PSI": impresa finanziaria così definita nel Regolamento BCSM n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento;
- "sistema di indennizzo": sistema istituzionale finalizzato a garantire un indennizzo agli investitori in caso di incapacità di un prestatore di servizi di investimento di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei clienti investitori;
- "Stato comunitario": Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo;
- "Stato extracomunitario": Stato non rientrante nella definizione di "Stato comunitario" di cui al presente articolo;
- "stato passivo": prospetto redatto dai Commissari Liquidatori nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 90, comma 6, della LISF, comprensivo della Sezione Separata per gli aventi diritto alla restituzione di beni;
- "strumenti finanziari": gli strumenti di cui all'allegato 2 della LISF;
- "succursale": sede di attività così definita all'articolo 1 della LISF.
- 2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF nonché quelle di cui al Regolamento BCSM n. 2024-05 e successive modifiche.
- 3. Nei successivi articoli del presente Regolamento le parole che richiamano le definizioni di cui al precedente comma 1 sono riportate in carattere MAIUSCOLETTO.

Titolo II

Caratteristiche del provvedimento

Articolo I.II.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento fissa norme e procedure relative al funzionamento del FONDO INVESTITORI.

Articolo I.II.2 - Obiettivi

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione all'articolo 100-bis della LISF, introdotto dal Decreto Delegato 22 novembre 2018 n. 148 di recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva 97/9/CE del 3 marzo 1997, rientrante tra quelle da implementare nell'ordinamento sammarinese in virtù degli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino nei confronti dell'Unione Europea con la sottoscrizione della vigente Convenzione Monetaria.

Articolo I.II.3 - Preparazione

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della LISF e dall'attuativo Regolamento BCSM n. 2006-02, è stato oggetto di procedura pubblica di consultazione.

Articolo I.II.4 - Struttura

- 1. Il presente Regolamento è diviso in quattro Parti, ciascuna delle quali è divisa in Titoli. Ogni Titolo è diviso in Articoli.
- 2. L'Articolo, che rappresenta l'unità normativa di base, ha una numerazione composta, cioè formata da tre diverse sotto-numerazioni, divise tra loro da un punto: la prima indica la Parte, la seconda il Titolo, la terza l'Articolo.

PARTE II

ADESIONE AL FONDO INVESTITORI E GESTIONE

Titolo I

Natura e soggetti coinvolti

Articolo II.I.1 - Natura del fondo

- 1. Il FONDO INVESTITORI ha natura di patrimonio avente un'autonoma destinazione, ossia vanta autonomia patrimoniale perfetta sia rispetto alla BANCA CENTRALE sia rispetto al FONDO DEPOSITANTI. Il FONDO INVESTITORI è finalizzato a indennizzare gli INVESTITORI qualora nel caso di LIQUIDAZIONE COATTA di un PSI, quest'ultimo non sia in grado di far fronte ai propri obblighi, ossia di restituire a ciascun INVESTITORE le somme di denaro e/o gli STRUMENTI FINANZIARI di sua pertinenza.
- 2. Il FONDO INVESTITORI non ha personalità giuridica propria, distinta da quella dell'ente BANCA CENTRALE, il quale lo amministra attraverso l'ORGANO DI GESTIONE nominato al proprio interno ai sensi dell'articolo II.II.1 e nell'ambito delle norme sull'organizzazione e il personale della BANCA CENTRALE di cui al Capo I, Titolo V, della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

Articolo II.I.2 - Dotazione finanziaria

- 1. La DOTAZIONE FINANZIARIA viene costituita nel caso si renda necessario un intervento di indennizzo del FONDO INVESTITORI, tramite contribuzione richiesta dall'ORGANO DI GESTIONE ai PSI aderenti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo III.IV.2.
- 2. La DOTAZIONE FINANZIARIA è detenuta presso la BANCA CENTRALE per il tempo strettamente necessario ad eseguire il pagamento degli indennizzi riconosciuti.
- 3. Per effetto di quanto previsto ai commi precedenti e all'articolo II.I.1, la DOTAZIONE FINANZIARIA temporaneamente disponibile presso la BANCA CENTRALE è detenuta in depositi a vista in un conto dedicato, infruttifero ed intestato al FONDO INVESTITORI.
- 4. In assenza di una effettiva attività gestoria della DOTAZIONE FINANZIARIA, non è richiesta la redazione di un rendiconto annuale del FONDO INVESTITORI.

Articolo II.I.3 - Soggetti aderenti al fondo investitori

1. Sono tenuti ad aderire al FONDO INVESTITORI tutti i PSI ad eccezione di quelli autorizzati in via esclusiva al servizio di investimento di cui alla lettera D7 o rientranti tra le imprese di investimento di cui all'articolo III.III.4, comma 1, primo alinea, del Regolamento BCSM n. 2024-05.

- 2. Possono aderire al FONDO INVESTITORI le SUCCURSALI sammarinesi di PSI aventi sede in uno STATO COMUNITARIO, al fine di integrare la tutela offerta dal SISTEMA DI INDENNIZZO dello Stato di appartenenza, in base alle modalità previste all'articolo II.I.5 comma 2.
- 3. Sono tenute ad aderire al FONDO INVESTITORI le SUCCURSALI sammarinesi di PSI aventi sede in uno STATO EXTRA-COMUNITARIO, al fine di integrare l'eventuale tutela offerta dallo Stato di appartenenza, in base alle modalità previste all'articolo II.I.5 comma 3.

Articolo II.I.4 - Soggetti indennizzabili dal fondo

- 1. Il FONDO INVESTITORI indennizza, nei limiti previsti dal presente Regolamento, gli INVESTITORI per i rapporti con i PSI sammarinesi e con le loro SUCCURSALI negli STATI COMUNITARI, nonché gli INVESTITORI per i rapporti con le SUCCURSALI sammarinesi di PSI aventi sede in STATI COMUNITARI, se aderenti in via integrativa o, in ogni caso per i rapporti con le SUCCURSALI di PSI EXTRACOMUNITARI.
- 2. Il FONDO INVESTITORI può altresì indennizzare, su richiesta da sottoporre all'ORGANO DI GESTIONE ai sensi dell'articolo II.I.5 comma 1, gli INVESTITORI per i rapporti con le SUCCURSALI dei PSI sammarinesi negli STATI EXTRACOMUNITARI. L'indennizzo del FONDO INVESTITORI opera nei limiti di copertura offerti dagli schemi di tali Stati, ove presenti, e comunque non oltre i limiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo II.I.5 - Modalità di adesione al fondo

- 1. I PSI sammarinesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo II.I.4 comma 2, qualora intendano richiedere la tutela del FONDO INVESTITORI per le proprie SUCCURSALI operanti in STATI EXTRACOMUNITARI, sono tenuti a presentare all'ORGANO DI GESTIONE specifica richiesta di adesione.
- 2. Le SUCCURSALI sammarinesi di PSI operanti in STATI COMUNITARI qualora decidano di richiedere la tutela del FONDO INVESTITORI al fine di integrare l'indennizzo offerto dallo STATO COMUNITARIO d'origine ai sensi dell'articolo II.I.2 comma 2, devono presentare all'ORGANO DI GESTIONE domanda di adesione allegando i seguenti documenti:
 - a) statuto e regolamento del SISTEMA DI INDENNIZZO a cui aderiscono nello STATO COMUNITARIO d'origine, al fine di identificarne il livello e la portata della tutela fornita agli INVESTITORI;
 - b) i bilanci degli ultimi due esercizi, se disponibili.
- 3. L'adesione al FONDO INVESTITORI delle SUCCURSALI sammarinesi di PSI aventi sede in STATI EXTRACOMUNITARI in cui sussiste un SISTEMA DI INDENNIZZO è subordinata alla preventiva sottoscrizione di un accordo bilaterale fra il FONDO INVESTITORI e il SISTEMA DI INDENNIZZO dello STATO EXTRACOMUNITARIO, al fine di verificarne l'equivalenza con l'indennizzo previsto dal presente Regolamento, almeno per quanto riguarda l'ambito di tutela e il livello di copertura offerta.

4. L'adesione al FONDO INVESTITORI ha efficacia:

- a) per i PSI sammarinesi e le SUCCURSALI sammarinesi di PSI aventi sede in STATI EXTRACOMUNITARI, dalla data d'iscrizione al Registro dei Soggetti Autorizzati, ai sensi dell'articolo 11 della LISF;
- b) per le SUCCURSALI sammarinesi di PSI aventi sede in STATI COMUNITARI, dalla data della delibera assunta dall'ORGANO DI GESTIONE.

Articolo II.I.6 - Obblighi di informazione nei confronti degli investitori

- 1. I PSI aderenti informano gli INVESTITORI, su supporto durevole, prima della conclusione di un'OPERAZIONE DI INVESTIMENTO e comunque almeno annualmente, della loro adesione al FONDO INVESTITORI, del funzionamento e casi di intervento dello stesso, nonché del livello di indennizzo previsto e delle esclusioni.
- 2. Le suddette informazioni sono fornite in lingua italiana e nella lingua ufficiale dello Stato ospitante le SUCCURSALI di PSI sammarinesi, e devono altresì indicare la pagina internet del FONDO INVESTITORI, in cui sono contenute le necessarie informazioni per gli INVESTITORI.
- 3. L'adesione al FONDO INVESTITORI è indicata negli atti e nella corrispondenza dei PSI aderenti.
- 4. I PSI non utilizzano a scopo pubblicitario le informazioni di cui ai precedenti commi.
- 5. Nel caso in cui un PSI si ritiri, laddove consentito, o sia escluso dal FONDO INVESTITORI, lo stesso deve informare i suoi INVESTITORI entro un mese da tale ritiro o esclusione e consentire agli INVESTITORI medesimi di cessare i rapporti contrattuali inerenti a OPERAZIONI DI INVESTIMENTO senza penalità alcuna.

Articolo II.I.7 - Obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di Gestione

1. In qualunque momento e su richiesta dell'ORGANO DI GESTIONE, i PSI aderenti sono tenuti a fornire al predetto organo, per il tramite del Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, le informazioni necessarie per lo svolgimento della propria attività.

Titolo II

Organi competenti

Articolo II.II.1 - Organo di Gestione

- 1. I poteri di amministrazione del FONDO INVESTITORI spettano alla BANCA CENTRALE, per il cui esercizio nomina, all'interno della propria struttura organizzativa, un apposito ORGANO DI GESTIONE, composto di almeno 3 membri che si riuniscono e deliberano validamente a maggioranza dei componenti.
- 2. La nomina e la sostituzione dei membri dell'ORGANO DI GESTIONE compete al Consiglio Direttivo della BANCA CENTRALE, così come la scelta, tra questi, di colui che ne assume la presidenza. L'incarico di ciascun membro termina

decorsi 3 anni dalla data di nomina e può essere più volte rinnovato. Al di fuori dai casi di uscita dalla struttura organizzativa, eventuali dimissioni dall'incarico avranno effetto dalla data di sostituzione del membro dimissionario.

Articolo II.II.2 - Competenze dell'Organo di Gestione

- 1. L'ORGANO DI GESTIONE ha le seguenti competenze:
 - a) stabilisce gli interventi del FONDO INVESTITORI;
 - b) decide circa le esclusioni dal FONDO INVESTITORI, previo parere vincolante del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA;
 - c) determina l'estensione della tutela agli INVESTITORI delle SUCCURSALI di PSI aventi sede in STATI EXTRACOMUNITARI;
 - d) stabilisce l'adesione al FONDO INVESTITORI delle SUCCURSALI sammarinesi di PSI aventi sede in STATI COMUNITARI;
 - e) verifica che la tutela offerta dai SISTEMI DI INDENNIZZO esteri cui aderiscono le SUCCURSALI sammarinesi di PSI aventi sede in STATI EXTRACOMUNITARI sia equivalente a quella offerta dal FONDO INVESTITORI, ai sensi dell'articolo II.I.5 comma 3;
 - f) coopera e scambia informazioni con i SISTEMI DI INDENNIZZO esteri;
 - g) segnala al COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA le irregolarità riscontrate ai fini sanzionatori di cui all'articolo IV.I.2;
 - h) predispone una informativa sull'attività svolta che è inserita nell'ambito della Relazione Annuale al Consiglio Grande e Generale di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;
 - i) gestisce qualsiasi ulteriore aspetto legato al funzionamento del FONDO INDENNIZZO e svolge ogni attività prevista dal presente Regolamento.
- 2. Inoltre, l'ORGANO DI GESTIONE, in caso di intervento:
 - a) esamina le DOMANDE pervenute e ne cura l'istruttoria avvalendosi della struttura esecutiva della BANCA CENTRALE e nel rispetto della sua normativa interna;
 - b) delibera l'accoglimento, parziale o totale delle DOMANDE, o il loro rigetto;
 - c) determina, in caso di accoglimento, la misura dell'indennizzo riconosciuto;
 - d) dispone, il pagamento degli indennizzi in favore degli aventi diritto;
 - e) determina l'importo delle contribuzioni a carico dei PSI aderenti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo III.IV.2.
- 3. Fatto salvo quanto già previsto all'articolo II.I.7, l'ORGANO DI GESTIONE nell'esercizio delle proprie competenze potrà avvalersi di informazioni acquisite e/o elaborate dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE.
- 4. Le determinazioni dell'ORGANO DI GESTIONE sono assunte tramite deliberazioni, raccolte in apposito registro a fogli mobili numerati.

5. L'ORGANO DI GESTIONE garantisce la riservatezza e la protezione dei dati acquisiti in ragione della propria attività istituzionale, ai sensi dell'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96.

Articolo II.II.3 - Cooperazione

1. Il COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA e l'ORGANO DI GESTIONE cooperano nell'esercizio dei rispettivi e autonomi poteri.

Articolo II.II.4 - Prerogative del Coordinamento della Vigilanza

- 1. Il coordinamento della vigilanza:
 - a) esprime all'ORGANO DI GESTIONE il proprio parere vincolante circa l'eventuale esclusione di un soggetto aderente dal FONDO INVESTITORI, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IV.I.2;
 - b) è tenuto a informare l'ORGANO DI GESTIONE non appena rilevi in un soggetto aderente problemi tali per cui si potrebbe determinare l'intervento del FONDO INVESTITORI.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Titolo I

Interventi di indennizzo a favore degli investitori

Articolo III.I.1 - Ambito di intervento

- 1. Il FONDO INVESTITORI interviene nei casi di LIQUIDAZIONE COATTA di un PSI aderente, indennizzando gli INVESTITORI iscritti allo STATO PASSIVO definitivo, e previa valutazione positiva da parte dell'ORGANO DI GESTIONE della DOMANDE da questi presentate ai sensi dell'articolo III.II.1, in caso di mancata restituzione agli aventi diritto delle somme di denaro e/o degli STRUMENTI FINANZIARI, o del loro controvalore.
- 2. Per le SUCCURSALI di PSI COMUNITARI operanti nella Repubblica di San Marino che abbiano aderito in via integrativa al FONDO INVESTITORI, quest'ultimo opera nei casi in cui sia intervenuto il SISTEMA DI INDENNIZZO dello Stato di appartenenza.
- 3. Per le SUCCURSALI di PSI SAMMARINESI operanti in STATI EXTRACOMUNITARI dotati di un SISTEMA DI INDENNIZZO, ma aderenti al FONDO INVESTITORI, l'oggetto della tutela coincide con quella prevista dal FONDO INVESTITORI.
- 4. Il FONDO INVESTITORI indennizza comunque gli INVESTITORI, siano esse persone fisiche o giuridiche, nei limiti previsti dal presente Regolamento e tenuto conto delle esclusioni di cui al successivo articolo III.I.3.
- 5. Gli interventi di indennizzo del FONDO INVESTITORI sono disposti a seguito di apposita deliberazione dell'ORGANO DI GESTIONE.
- 6. L'intervento del FONDO INVESTITORI non pregiudica le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei membri dei disciolti organi del PSI e degli altri responsabili, nonché eventuali altre azioni dirette alla tutela del patrimonio aziendale.

Articolo III.I.2 - Soggetti aventi diritto

- 1. Hanno diritto ad essere indennizzati dal FONDO INVESTITORI i soggetti, diversi da quelli di cui all'articolo III.I.3, comma 1, per i quali risultino soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:
 - a) hanno effettuato OPERAZIONI DI INVESTIMENTO presso un PSI;
 - b) sono iscritti nello STATO PASSIVO definitivo del PSI di cui alla precedente lettera a), a seguito di LIQUIDAZIONE COATTA del PSI stesso;
 - c) non otterranno verosimilmente dalla LIQUIDAZIONE COATTA, sulla base del complessivo quadro informativo a disposizione dei Commissari della LIQUIDAZIONE COATTA, la restituzione di somme di denaro

- e/o degli STRUMENTI FINANZIARI, o del loro controvalore, o comunque non in una prospettiva temporale di breve periodo;
- d) hanno presentato regolare DOMANDA entro sei mesi dalla data in cui il Commissario provvede alla comunicazione di cui all'articolo III.III.2, comma 1;
- e) rinunciano, nella misura dell'indennizzo ricevuto, a qualunque credito o rimborso nei confronti del PSI in LIQUIDAZIONE COATTA, in favore del FONDO INDENNIZZO, anche attraverso la surroga di quest'ultimo, sempre nei limiti dell'indennizzo ricevuto, nei diritti derivanti dall'iscrizione di cui alla precedente b).
- 2. In caso di decesso di soggetti di cui al comma precedente, subentrano nel diritto all'indennizzo gli eredi.
- 3. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo III.I.3, la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 è verificata in capo al soggetto autorizzato o al soggetto estero di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo III.I.3.

Articolo III.I.3 - Soggetti esclusi

- 1. Sono escluse da qualsiasi indennizzo da parte del FONDO INVESTITORI le seguenti categorie di soggetti:
 - a) soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservata ai sensi della LISF;
 - b) soggetti esteri che in forza della normativa in vigore nel proprio Paese svolgono attività equivalenti a quelle riservate ai sensi della LISF;
 - c) fondi pensioni;
 - d) organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1 della LISF;
 - e) enti pubblici;
 - f) soggetti che detenevano, alla data di avvio della LIQUIDAZIONE COATTA, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale del PSI;
 - g) ESPONENTI AZIENDALI e persone con COMPITI DIRETTIVI presso il PSI, in carica nei due anni precedenti il provvedimento di LIQUIDAZIONE COATTA;
 - h) società di revisione e relativi revisori contabili che hanno sottoscritto, ai fini di certificazione, il bilancio del PSI negli ultimi due esercizi precedenti il provvedimento di LIQUIDAZIONE COATTA;
 - soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della BANCA CENTRALE o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria o di omologhe autorità estere in relazione a violazioni che hanno concorso a determinare la LIQUIDAZIONE COATTA del PSI;
 - j) soggetti nei cui confronti sia intervenuta una condanna definitiva per reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale o equivalente norma penale estera;
 - k) soggetti che hanno subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla LIQUIDAZIONE COATTA del PSI, disposti dalle preposte Autorità sammarinesi o estere;

- l) soggetti che, al momento dell'avvio della procedura di LIQUIDAZIONE COATTA, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- m) soggetti che, alla data di avvio della LIQUIDAZIONE COATTA, siano il coniuge, il soggetto legato da unione civile e il convivente *more uxorio* delle persone fisiche individuate alle lettere precedenti.
- 2. L'esclusione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 non opera nei casi in cui le OPERAZIONI DI INVESTIMENTO siano state eseguite per conto terzi e riferibili univocamente a uno o più clienti che ne risultano i titolari effettivi sulla base delle evidenze nella disponibilità dei Commissari della LIQUIDAZIONE COATTA. In tali casi gli INVESTITORI, ad ogni fine di cui al presente Regolamento, coincidono con i summenzionati clienti/titolari effettivi.

Articolo III.I.4 - Limite massimo dell'indennizzo

- 1. L'indennizzo massimo liquidabile per ciascun INVESTITORE è pari a 20.000 euro.
- 2. Il limite di cui al precedente comma 1, si applica al cumulo delle OPERAZIONI DI INVESTIMENTO, convertite in euro, di ciascun INVESTITORE presso lo stesso PSI, qualunque sia il numero dei rapporti contrattuali.
- 3. Nel caso di eredi, il limite massimo dell'indennizzo è applicato con riguardo al *de cuius* e pertanto frazionato in rapporto al numero della quota di spettanza degli eredi stessi.

Articolo III.I.5 - Determinazione della misura dell'indennizzo

- 1. Nei casi di OPERAZIONE CONGIUNTA DI INVESTIMENTO, il limite massimo dell'indennizzo è rilevato con riguardo a ciascun INVESTITORE per la rispettiva quota parte.
- 2. Salvo risulti diversamente, le OPERAZIONI CONGIUNTE DI INVESTIMENTO sono computate in proporzioni eguali tra i cointestatari.
- 3. I casi di OPERAZIONE DI INVESTIMENTO relativi a società, enti o associazioni, sono trattati come se fossero effettuati da un unico INVESTITORE.
- 4. La data di riferimento per la determinazione dell'indennizzo è la data in cui si producono gli effetti della LIQUIDAZIONE COATTA, ai sensi dell'articolo 87 della LISF.
- 5. Gli interessi sulle OPERAZIONI DI INVESTIMENTO in corso di maturazione e non ancora accreditati alla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, sono computati nella misura dell'indennizzo e considerati nel limite di cui all'articolo III.I.4.

6. Eventuali passività dell'INVESTITORE nei confronti del PSI sono prese in considerazione nella determinazione dell'indennizzo se le stesse sono esigibili alla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF, e nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni vigenti e delle previsioni contrattuali.

Articolo III.I.6 - Concorso tra fondo depositanti e fondo investitori

1. Nel caso in cui il PSI sia una banca, per effetto di quanto disposto dall'articolo III.I.2, comma 1, lettera g) del Regolamento BCSM n. 2016-01, le eventuali somme di denaro oggetto di temporaneo deposito sul conto tecnico, strumentale ad un mandato di gestione patrimoniale individuale, sono protette dal FONDO DEPOSITANTI, non essendo le due garanzie tra loro cumulabili.

Titolo II

Domanda di indennizzo

Articolo III.II.1 - Contenuto, forma e termine di presentazione della domanda

- 1. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di cui all'articolo III.III.2, comma 1, i soggetti di cui all'articolo III.II.2 o i loro procuratori, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo, sono tenuti a presentare DOMANDA e a trasmetterla:
- a mezzo raccomandata a/r a "Banca Centrale della Repubblica di San Marino Organo di Gestione del Fondo
 Indennizzo Investitori via del Voltone n. 120 47890 San Marino";
- a mezzo T-Notice a "domicilio.digitale@bcsm.sm";
- a mezzo PEC a "segreteria.bcsm@legalmail.it".
- 2. La DOMANDA contiene le informazioni e le dichiarazioni di seguito indicate:
 - a) in caso di:
 - persona fisica richiedente: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza anagrafica,
 codice ISS o codice estero fiscale equivalente;
 - richiedente diverso da persona fisica: denominazione, sede legale, codice operatore economico o codice estero equivalente, unitamente alle informazioni di cui all'alinea precedente per il legale rappresentante;
 - b) in caso di soggetti richiedenti che siano succeduti mortis causa: nome e cognome del de cuius;
 - c) numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica (anche certificata ove disponibile) di riferimento;
 - d) denominazione del PSI in LIQUIDAZIONE COATTA in relazione al quale è presentata la DOMANDA;
 - e) quantificazione in euro dell'indennizzo richiesto;
 - f) eventuale elezione di domicilio in territorio sammarinese;
 - g) dichiarazione di non rientrare in nessuna delle circostanze previste dall'articolo III.I.3 di esclusione dal diritto di indennizzo;

- h) dichiarazione di non aver ricevuto, con riferimento all'indennizzo richiesto al FONDO INVESTITORI, altre forme di ristoro o rimborso, comprese quelle del FONDO DEPOSITANTI o di altri sistemi di indennizzo sammarinesi o esteri;
- i) dichiarazione di conformità all'originale dei documenti allegati, che possono essere trasmessi in copia semplice;
- j) attestazione della consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale;
- k) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente.

3. Alla DOMANDA sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia di documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto sottoscrittore la DOMANDA stessa;
- b) se trattasi di PSI in LIQUIDAZIONE COATTA con sede all'estero e SUCCURSALE in territorio:
 - copia dei contratti sottoscritti con il PSI, unitamente a copia della rendicontazione afferente a tali contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della LIQUIDAZIONE COATTA;
 - copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello STATO
 PASSIVO definitivo;
- c) se trattasi di PSI in LIQUIDAZIONE COATTA con sede in territorio, la documentazione prodotta dai Commissari della LIQUIDAZIONE COATTA, ai sensi del successivo articolo III.III.2;
- d) ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'accesso all'indennizzo;
- e) procura speciale autenticata completa dei dati di cui al precedente comma, lettera a), con riguardo al procuratore, nei soli casi di sottoscrizione della DOMANDA da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome e per suo conto;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestante che il richiedente medesimo e, in caso di subentro *mortis causa*, anche il *de cuius*, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3.
- 4. La DOMANDA è redatta in lingua italiana e per gli allegati da produrre in forma autenticata qualora l'autentica sia eseguita all'estero è richiesta legalizzazione o "Apostille" sulla base della Convenzione dell'Aja.

Titolo III

Istruttoria ed esito delle domande

Articolo III.III.1 - Esame delle domande

1. L'ORGANO DI GESTIONE esamina le DOMANDE pervenute ai fini dell'accoglimento o rigetto delle stesse, verificando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo III.II.1 ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.

- 2. L'ORGANO DI GESTIONE, verifica il rispetto dei requisiti di cui all'articolo III.II.1, operando su base oggettiva e cartolare, considerando:
 - a) la documentazione prodotta dai richiedenti a sostegno della loro DOMANDA;
 - b) i riscontri all'uopo richiesti e ricevuti dai Commissari della LIQUIDAZIONE COATTA, ai sensi del seguente l'articolo III.III.2;
 - c) le informazioni e i documenti, anche di vigilanza, già disponibili presso la BANCA CENTRALE.

Articolo III.III.2 - Supporto dei Commissari Liquidatori

- 1. I Commissari della LIQUIDAZIONE COATTA, entro un mese dall'intervenuta definitività dello STATO PASSIVO, qualora ritengano come "non concreta" la possibilità di restituzione agli INVESTITORI delle somme di denaro e/o degli STRUMENTI FINANZIARI, o del loro controvalore, perlomeno in una prospettiva temporale di breve periodo, comunicano a mezzo raccomandata a.r. o elettronica a ciascun INVESTITORE il diritto di richiedere l'intervento del FONDO INVESTITORI, salvo surroga del FONDO medesimo nei diritti dell'INVESTITORE e nei limiti dell'indennizzo erogato.
- 2. Nelle comunicazioni di cui al precedente comma 1, i Commissari attestano altresì il controvalore complessivo del diritto di ciascun INVESTITORE, ai fini della presentazione della DOMANDA di cui al precedente articolo III.II.1.
- 3. I Commissari della LIQUIDAZIONE COATTA collaborano con l'ORGANO DI GESTIONE nell'ambito degli interventi di indennizzo del FONDO INVESTITORI. Nell'ambito di tale collaborazione, i Commissari, sulla base dello STATO PASSIVO definitivo ed entro un mese dall'invio delle comunicazioni di cui al precedente comma 1, trasmettono all'ORGANO DI GESTIONE le seguenti informazioni:
 - a) le generalità degli INVESTITORI iscritti;
 - b) l'ammontare delle somme di denaro e/o degli STRUMENTI FINANZIARI complessivi di pertinenza di ciascun INVESTITORE iscritto, con evidenza di eventuali OPERAZIONI CONGIUNTE DI INVESTIMENTO, al netto di eventuali restituzioni e riparti parziali, così come già comunicato a ciascun INVESTITORE ai sensi del comma 1;
 - c) l'elenco degli INVESTITORI non aventi diritto all'indennizzo, con indicazione delle somme di denaro e/o degli STRUMENTI FINANZIARI complessivi di pertinenza, nonché delle relative cause di esclusione di cui all'articolo III.I.3;
 - d) la data della comunicazione di cui al comma 1;
 - e) ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'intervento di indennizzo da parte del FONDO INVESTITORI.

Articolo III.III.3 - Termine del provvedimento della Banca Centrale

1. L'ORGANO DI GESTIONE, entro dodici mesi dalla data della comunicazione di cui all'articolo III.III.2 comma 3 lettera d), comunica per iscritto a tutti i richiedenti che abbiamo presentato DOMANDA e, sulla base dell'esito della verifica di cui all'articolo III.III.1, l'accoglimento o il rigetto della DOMANDA stessa, nonché, in caso di accoglimento, la misura dell'indennizzo riconosciuta ai sensi di quanto previsto al successivo Titolo IV.

- 2. Nei casi in cui la DOMANDA risulti incompleta, l'ORGANO DI GESTIONE può richiedere informazioni integrative o la produzione di ulteriore documentazione, necessarie alla verifica della sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento dell'indennizzo. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere, salvo intervenuta decadenza della DOMANDA, dal momento in cui perviene all'ORGANO DI GESTIONE quanto richiesto.
- 3. Nei casi di cui al comma 2, l'ORGANO DI GESTIONE indica il termine, successivo di almeno 30 giorni, entro il quale le informazioni o documentazioni suppletive devono comunque essere prodotte, pena la decadenza ad ogni effetto della DOMANDA.
- 4. Qualora nei confronti di un soggetto richiedente siano pendenti azioni o procedimenti che potrebbero comportare l'esclusione dall'indennizzo ai sensi dell'articolo III.I.3, la DOMANDA è esaminata, ma il pagamento dell'indennizzo eventualmente riconosciuto è sospeso sino alla definizione delle predette azioni o procedimenti con esito favorevole per il richiedente. L'esito favorevole deve ritenersi escluso in caso di intervenuta transazione.
- 5. Qualora nei confronti di un soggetto richiedente sia stato eseguito presso il PSI in LIQUIDAZIONE COATTA un provvedimento di sequestro o altri provvedimenti ablatori, la DOMANDA è esaminata, ma il pagamento dell'indennizzo eventualmente riconosciuto è sospeso sino alla definizione dei predetti provvedimenti con esito favorevole per il richiedente. L'esito favorevole deve ritenersi escluso in caso di intervenuta transazione.

Articolo III.III.4 - Regime di impugnativa

1. Contro i provvedimenti della BANCA CENTRALE o la mancata adozione degli stessi entro i termini previsti, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.

Titolo IV

Piano di indennizzo e copertura finanziaria

Articolo III.IV.1 - Predisposizione del piano di indennizzo

- 1. L'ORGANO DI GESTIONE predispone e approva, entro un mese dalla scadenza del termine per le comunicazioni di esito delle DOMANDE di cui all'articolo III.III.3, comma 1, un piano di indennizzo in cui sono indicati:
 - a) le generalità dei soggetti richiedenti la cui DOMANDA è stata accolta, distinti tra coloro che già siano indennizzabili dal FONDO INVESTITORI e coloro per i quali il pagamento dell'indennizzo sia sospeso a norma del presente Regolamento;
 - b) per ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) ed in totale:
 - l'ammontare dell'indennizzo richiesto;
 - l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto dall'ORGANO DI GESTIONE in applicazione del presente Regolamento.

- 2. Gli indennizzi sono determinati in euro. Se l'OPERAZIONE DI INVESTIMENTO è tenuta in una valuta diversa da quella del rimborso, il calcolo del rimborso dovuto è effettuato con riferimento al tasso di cambio del giorno in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF.
- 3. L'ORGANO DI GESTIONE procede a dare esecutività al piano di indennizzo, richiedendo ai PSI aderenti, non oltre 10 giorni lavorativi dalla sua approvazione ai sensi del comma 1, di corrispondere la DOTAZIONE FINANZIARIA, sulla base della quota di contribuzione di rispettiva spettanza già determinata ai sensi dell'articolo III.IV.2.
- 4. Gli indennizzi riconosciuti dal FONDO INVESTITORI non sono fruttiferi di interessi.

Articolo III.IV.2 - Copertura finanziaria richiesta ai PSI aderenti

- 1. La DOTAZIONE FINANZIARIA necessaria ad eseguire il piano di indennizzo di cui al precedente articolo III.IV.1, al netto dei pagamenti in regime di sospensione, è costituita dai PSI aderenti su richiesta dell'ORGANO DI GESTIONE.
- 2. Al fine di quantificare la quota di contribuzione a carico di ciascun PSI aderente, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo III.III.2, comma 3, l'ORGANO DI GESTIONE richiede a tutti i PSI aderenti di comunicare al Dipartimento Vigilanza di BANCA CENTRALE, entro i successivi 2 mesi, il proprio ACIP calcolato alla data di fine trimestre solare precedente, sulla base delle indicazioni operative fornite dal medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 41 della LISF e dell'attuativo Regolamento n. 2015-01.
- 3. La quota di contribuzione a carico di ciascun PSI aderente è determinata proporzionalmente all'ACIP di ciascun PSI aderente rispetto all'ACIP di tutti i PSI aderenti, ed è quindi quantificata dall'ORGANO DI GESTIONE applicando alla DOTAZIONE FINANZIARIA la percentuale di contribuzione di ciascun PSI aderente, calcolata sulla base della seguente formula:

$$PERC.CONT_i = \frac{ACIP_i}{\sum_{i=1}^{n} ACIP_i}$$

dove:

- PERC. CONT_i: percentuale di contribuzione alla costituzione della DOTAZIONE FINANZIARIA a carico di ciascun PSI aderente (i);
- n: numero di PSI aderenti al FONDO INVESTITORI alla data di richiesta di comunicazione dell'ACIP;
- ACIP_i: ammontare complessivo degli INVESTIMENTI PROTETTI di ciascun PSI aderente calcolato ai fini della determinazione della rispettiva quota di contribuzione.
- 4. I valori riferiti a ciascun PSI aderente al FONDO INVESTITORI impiegati nella formula di cui al superiore comma 3, così come per la determinazione della misura massima di contribuzione cui al successivo comma 5, sono comunicati all'ORGANO DI GESTIONE dal Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, in esito alle eventuali verifiche eseguite da quest'ultimo, entro ulteriori 2 mesi dal termine di cui al precedente comma 2.

- 5. Le comunicazioni con cui l'ORGANO DI GESTIONE richiede ai PSI aderenti le quote di contribuzione di rispettiva spettanza riportano, oltre al termine di cui al seguente comma 7, anche evidenza del calcolo eseguito. L'onere economico per la quota di contribuzione richiesta non può comunque risultare superiore (correttivo cap) al minore tra i due valori di seguito riportati:
 - a) il 40% del ACIP assunto per il PSI nella determinazione della percentuale di cui al precedente comma 3;
 - il 50% del valore complessivo delle componenti positive di reddito registrato in media dal PSI negli ultimi 3
 bilanci d'esercizio approvati.

L'eventuale quota di contribuzione eccedente tale soglia di sostenibilità è pertanto ripartita, in via solidaristica di settore, sugli altri PSI aderenti fino alla concorrenza della soglia medesima.

- 6. Sono esclusi dall'obbligo di contribuzione i PSI soggetti a procedimenti di rigore ai sensi del Regolamento BCSM n. 2021-02, mentre in caso di PSI di recente adesione al FONDO INVESTITORI, i valori medi di cui al comma precedente sono calcolati impiegando valori nulli per ciascuno degli esercizi sociali precedenti all'adesione.
- 7. I PSI aderenti sono tenuti al versamento della quota di contribuzione di rispettiva spettanza entro il termine comunicato dall'ORGANO DI GESTIONE, tramite versamento sul conto dedicato presso la BANCA CENTRALE ed intestato al FONDO INVESTITORI.

Titolo V

Pagamento degli indennizzi

Articolo III.V.1 - Disposizioni di pagamento

- 1. L'ORGANO DI GESTIONE, entro 10 giorni lavorativi dall'incasso integrale delle quote di contribuzione da parte di ciascun PSI a ciò tenuto fornisce istruzioni al Dipartimento Tesoreria della BANCA CENTRALE per la predisposizione degli ASSEGNI T/Q in favore di ciascun beneficiario inserito nel piano di indennizzo, con esclusione di quelli in regime di sospensione. La spedizione di cui al seguente comma 3 deve essere eseguita non oltre tre mesi dalla comunicazione di esito delle DOMANDE di cui all'articolo III.III.3, comma 1.
- 2. Il COORDINAMENTO DALLA VIGILANZA, su richiesta motiva dell'ORGANO DI GESTIONE, può accordare una proroga del termine massimo di cui al precedente comma 1 per non più di ulteriori tre mesi.
- 3. Gli ASSEGNI T/Q sono resi disponibili ai soggetti aventi diritto tramite spedizione postale all'indirizzo sammarinese di residenza ovvero, per i soggetti residenti all'estero, presso l'indirizzo sammarinese di eventuale elezione di domicilio o, in mancanza, presso i Commissari della LIQUIDAZIONE COATTA.
- 4. Nei casi di mancata elezione di domicilio in territorio sammarinese e di intervenuta chiusura della LIQUIDAZIONE COATTA, gli ASSEGNI T/Q saranno trattenuti per tutta la durata di validità del titolo presso la BANCA CENTRALE, a disposizione degli aventi diritto residenti all'estero per essere da loro ritirati.

- 5. Nei casi di mancata negoziazione per l'incasso degli ASSEGNI T/Q, gli stessi saranno oggetto della procedura di annullamento prevista per tali tipi di assegni, con conseguente riaccredito delle somme al FONDO INVESTITORI.
- 6. Il FONDO INVESTITORI si surroga nei diritti verso la LIQUIDAZIONE COATTA dei soggetti che hanno ricevuto il pagamento dell'indennizzo, fino a concorrenza dell'importo dell'indennizzo pagato.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I

Regime sanzionatorio ed esclusione dal fondo investitori

Articolo IV.I.1 - Sanzioni pecuniarie

1. Qualora i PSI aderenti violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, l'ORGANO DI GESTIONE segnala al COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA le irregolarità riscontrate ai fini di avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 16 del Decreto n.76 del 30 maggio 2006.

Articolo IV.I.2 - Esclusione dal fondo

- 1. Qualora le misure adottate ai sensi del precedente articolo IV.I.1 non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte del PSI aderente, l'ORGANO DI GESTIONE notifica con due mesi di anticipo la propria intenzione di escludere il PSI dal FONDO INVESTITORI. Decorso inutilmente tale termine, l'ORGANO DI GESTIONE, con il parere favorevole del COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA, delibera l'esclusione del PSI dal FONDO INVESTITORI, comunicandolo allo stesso a mezzo raccomandata a.r. o T-notice, con efficacia dall'intervenuta notifica della stessa.
- 2. In considerazione dell'obbligatorietà della partecipazione al FONDO INVESTITORI, l'esclusione del PSI inadempiente configura una grave irregolarità nella gestione del PSI stesso e una grave violazione delle disposizioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 78, comma 1, lettera a) della LISF.
- 3. Nel corso della procedura di esclusione restano fermi tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al FONDO INVESTITORI. Le OPERAZIONI DI INVESTIMENTO eseguite fino al momento di efficacia dell'esclusione restano indennizzabili dal FONDO INVESTITORI.

Titolo II

Disposizioni finali

Articolo IV.II.1 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2025.